

Trib Terni 28 settembre 2021 n. 773

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora E. B. conveniva in giudizio il Condominio di via ... al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data 9 febbraio 2014 presso l'immobile posto all'interno del suddetto condominio.

Deduceva in particolare l'attrice che in data 9 febbraio 2014 alle ore 7,30 mentre si recava al lavoro presso il negozio di - " ..." posto al civico ... di via ..., nel locale di sua esclusiva proprietà, mentre si accingeva ad entrare nel locale/laboratorio, scivolava sulle acque scure presenti all'interno dello stesso e cadeva rovinosamente a terra.

A seguito della caduta riportava lesioni personali che il medico di parte, dott ..., quantificava nella misura del 10 % di invalidità permanente, dieci giorni di invalidità temporanea totale, venti giorni di invalidità al 75% e quindici giorni di invalidità al 50% ed ulteriori venti giorni al 25% per un importo risarcitorio complessivo pari ad € 24.500,00 a cui si andavano ad aggiungere € 1.222,93 di spese mediche sostenute e documentate in atti.

Si costituiva il condominio convenuto che pur contestando sia il profilo del fatto sia quello del danno chiedeva di essere autorizzato di chiamare in causa la propria assicurazione, ... srl e di essere quindi dalla stessa manlevata in caso di condanna.

Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa del terzo il quale, costituitosi in giudizio, contestava sia il *l'an* che il *quantum* della domanda e ne chiedeva il rigetto.

La causa veniva quindi istruita, passata nel frattempo all'odierno giudice, con le memorie istruttorie e con la CTU medico legale. Quindi all'udienza del 14 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art 190 cpc.

La causa deve essere decisa per quanto di ragione

Le circostanze di fatto a sostegno della domanda e la documentazione prodotta hanno permesso di accertare le seguenti circostanze: l'acqua su cui la ricorrente è scivolata proveniva da un tubo del condominio; la stessa è caduta prima di accendere la luce nel laboratorio ed i testi sono stati concordi nel confermare che in terra c'era molta acqua e che la luce non era accesa all'interno del laboratorio. (testi ...).

Il processo causale sulle modalità di verifica dell'evento ed il nesso causale con la caduta rovinosa è stato ampiamente provato.

La ricostruzione dell'evento infatti non suscita dubbi o perplessità in ordine alla sua reale dinamica ed alla reale sussistenza di nesso causale tra i danni lamentati ed il descritto sinistro.

Le effettive responsabilità del suo verificarsi vanno quindi addebitate sia al condominio in quanto vi è stata una perdita d'acqua da un tubo condominiale e la caduta della ricorrente è stata causata dalla copiosa acqua riversatasi sul pavimento del laboratorio del negozio della medesima, sia a quest'ultima che non ha acceso la luce del laboratorio che le avrebbe sicuramente consentito di essere maggiormente attenta onde evitare la caduta.

I principi enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati dai beni in custodia e la distribuzione dei relativi oneri probatori sono i seguenti:

a) in tema di responsabilità ex art 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato. (Cass Ordinanza n. 11526/17; Cass 25856/ 17)

b) Ai sensi dell'art 2051 là dove venga accertato anche in relazione alla mancanza di pericolosità intrinseca della cosa oggetto di custodia, la situazione intrinseca di pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e, ritenersi per contro, integrato il caso fortuito. (Cass n. 12895/2016; 23584/13).

Applicando i sopraesposti principi deve darsi atto che la caduta della attrice è avvenuta in pieno giorno e che la circostanza di essersi la stessa spostata nel laboratorio, non la esime dalla responsabilità di non avere acceso la luce prima di accedervi. Del resto la condizione in cui si trovava il laboratorio, sommerso di acqua a terra, sarebbe stata immediatamente visibile. La versione dei fatti offerta dai testimoni converge sul punto e quindi non può che ritenersi che la caduta della attrice sia stata dovuta all'acqua presente nel locale a causa della rottura del tubo condominiale a cui si è aggiunto il comportamento incauto della stessa che non ha acceso prima di entrare la luce.

Riguardo alla manleva della Assicurazione, la circostanza che la stessa non debba coprire i danni sofferti dal condominio va sicuramente disattesa. In quanto lo spargimento di acqua è stato dovuto dalla rottura degli impianti condominiali come anche testimoniato dal teste che ha parlato di "*fuoriuscita di acqua a causa della rottura di una centralina di passaggio nella colonna del muro*". Tale circostanza rientra nelle ipotesi di assicurazione coperte dalla polizza e quindi la eccezione della chiamata in causa deve essere disattesa.

Questo giudice ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU in relazione al *quantum* del danno sofferto dalla attrice che quantifica le lesioni riportate nell'incidente per cui è causa in una inabilità temporanea parziale di venti gg al 75%; giorni quindici di inabilità parziale al 50%; giorni quindici di inabilità parziale al 25% e di una invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico al 5% nonché di un danno patrimoniale complessivo pari ad € 1.100,00.

Complessivamente quindi va riconosciuto al danneggiato un danno biologico permanente nella misura del 5% pari ad € 4.213,85; un danno biologico temporaneo pari ad € 1246,62; un danno morale al 33,33% pari ad € 1819,97 e spese mediche per € 1.100,00.

Il danno complessivamente risarcibile è pari ad € 8.380,00.

Tale danno deve essere attribuito in concorso al 50% al condominio ed al 50% alla condotta imprudente della attrice.

Le spese seguono la soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Condanna la terza chiamata società ... Ass,ni spa in manleva del Condominio Via ... a rifondere a parte attrice il 50% della somma di € 8.380,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto al sinistro per cui è causa;

2) Condanna la terza chiamata società ... Ass.ni spa in manleva del Condominio via ... a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di lite che si quantificano nella somma complessiva di € 2.000,00 oltre accessori di legge.

3) Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto definitivamente a carico solidale delle parti.

TERNI, 28 settembre 2021

Il Giudice

dott. Monica Lorenzini